

Bruxelles, 4 dicembre 2014 (OR. en)

\_\_\_\_\_ 16329/14 nali: ADD 1

Fascicoli interistituzionali: 2014/0328 (NLE) 2014/0330 (NLE) 2014/0329 (NLE)

**PECHE 570** 

## **NOTA PUNTO "I/A"**

Origino:	Segretariato generale del Consiglio
Origine:	
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.:	15521/14 PECHE 531 + ADD1 (notification) - COM(2014) 696 final 15522/14 PECHE 532 - COM(2014) 697 final 15523/14 PECHE 533 + ADD1 and 2 - COM(2014) 695 final
Oggetto:	1) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
	- adozione
	2) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
	- adozione
	3) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
	- richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo

16329/14 ADD 1 ini/bp/S 1

DG B 3A

## Dichiarazione della Commissione

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7, con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7.

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

16329/14 ADD 1 ini/bp/S 2
DG B 3A IT